

Sentenza n. 56/2015 pubbl. il 28/04/2015  
RG n. 848/2012

N. 56/15 SGH

N. 848/12 R.G.

N. 609/15 CRON



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI LARINO  
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro Daniele Colucci all'udienza del 25 febbraio 2015

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 848/12 R.G.L.

TRA

rappresentato/a e difeso/a dagli avv.ti N. [redacted] e [redacted]

RICORRENTE

E

[redacted] in persona del legale rappresentante p.i.  
rappresentato/a e difeso/a dagli avv.ti [redacted] e [redacted]

RESISTENTE

OGGETTO: risarcimento danno non patrimoniale derivante da  
infortunio sul lavoro (ricorso del 31.12.2012)

CONCLUSIONI: come da ricorso e memoria rispettivamente depositati

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

con il ricorso in atti, esponeva:

che aveva lavorato presso la società resistente in virtù di un contratto di somministrazione stipulato con la in data 29.7.2010, rapporto che poi veniva prorogato sino al 30.9.2010;

che era stato assunto quale addetto stampaggio processo, ma che poi in realtà aveva svolto mansioni diverse, e precisamente l'addetto al supporto del freno presso il reparto incollaggio, adibito anche alla preparazione della colla e al controllo del livello di essa in un contenitore alto circa 2 m.;

che, in pratica, per compiere detta ultima operazione doveva salire su un tavolo per sporgersi attraverso il foro del serbatoio e alzare il relativo coperchio, al fine di effettuare un controllo visivo del livello del materiale ivi contenuto;

che in data 2.10.2010 doveva effettuare il turno 14.00-22.00;

che intorno alle ore 19.30, su richiesta del Responsabile ing. del capoturno si recava presso il serbatoio al fine di verificare il livello della colla e, nel sollevare di poco il coperchio, vedeva una scintilla accendersi e subito una fiammata;

che in un istante il barile e lui stesso prendevano fuoco, per cui usciva dallo stabilimento con i pantaloni abbassati e senza maglia e, mentre si attendevano i soccorsi, spiegava all'elettricista cosa fosse accaduto, al che il rivolgendosi al diceva: "hai visto quel problema di cui ti parlavo...perché non andiamo a vedere dentro?";

che sul luogo dell'incidente veniva ritrovato, a circa 250 m. di distanza dal serbatoio, un accendino che egli esponente aveva nella tasca del pantalone da lavoro e che presumibilmente gli era caduto mentre effettuava l'operazione di togliersi i panni di dosso subito dopo l'incidente e che certamente non aveva in mano al momento di sollevare il coperchio;

che il serbatoio della colla prendeva nuovamente fuoco tre giorni dopo l'incidente;

che, intanto, veniva soccorso e trasportato all'Ospedale di Termoli, dove veniva ricoverato per sette giorni prima in rianimazione e poi presso il reparto "grandi ustioni", così riportando un danno biologico, psichico,

esistenziale morale e alla vita di relazione che quantificava nella misura del 60%;

che l'evento era accaduto per esclusiva responsabilità aziendale, non essendo stato dotato dall'azienda di alcun dispositivo di sicurezza, non avendo guanti alle mani e alcuna tuta ignifuga e che comunque nei pressi del serbatoio non vi era affisso alcun segnale di pericolo; inoltre, si trattava di mansioni a lui estranee e per le quali non era stato formato.

Tanto premesso chiedeva a questo Tribunale la condanna di controparte al conseguente risarcimento del danno, inteso anche come danno biologico differenziale, in suo favore, da liquidarsi secondo le tabelle del Tribunale di Milano o secondo altri parametri stabiliti dal Giudice.

Si costituiva la \_\_\_\_\_, che resisteva alla domanda, negando la ricostruzione dei fatti come operata da parte ricorrente, asserendo che il lavoratore era stato regolarmente formato, che indossava gli indumenti previsti e forniti dall'azienda e che alcun cattivo funzionamento dell'impianto era stato riscontrato dopo l'incidente, per cui la responsabilità dell'accaduto era dello stesso lavoratore che evidentemente, con l'accendino in suo possesso, aveva creato un agente di combustione esterna, come riscontrabile nelle indagini peritali commissionate a professionisti esterni e dai controlli successivamente effettuati dagli organi preposti.

Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso o, in estremo subordine, chiedeva di detrarre dal risarcimento quanto già il lavoratore aveva ricevuto dall'INAIL per l'infortunio in discorso, comunque considerando la riduzione dovuta al concorso di colpa del lavoratore.

Successivamente veniva ammessa ed espletata prova orale e all'odierna udienza la causa perveniva per la discussione, all'esito della quale veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.

Ciò posto, va premesso che la presente non è una controversia sulla regolarità del rapporto di lavoro attoreo in ordine alle mansioni svolte, se conformi o meno a quelle previste dal contratto di somministrazione in virtù del quale il ricorrente era stato assunto, né se il lavoratore ha avuto in sé un'adeguata formazione o se nell'ambiente di lavoro tutto fosse a norma, vertendosi invece su un infortunio pacificamente avvenuto in ambito

lavorativo, ove ciascuno di detti aspetti può assumere una specifica rilevanza se inserito nella catena causale che ha determinato l'evento lesivo.

Va anche puntualizzato che l'infortunio sul lavoro non radica una responsabilità oggettiva del datore di lavoro (così indichiamo, per comodità, la resistente, che nella presente fattispecie ha in realtà la veste tecnica dell'utilizzatore della prestazione lavorativa, secondo lo schema di cui all'art. 20, comma 4, del d.l.vo n. 276/03), occorrendo sempre individuare un suo specifico inadempimento e una violazione di una norma cautelativa senza i quali l'evento lesivo non si sarebbe verificato, rimanendo altrimenti la sola, normalmente più ridotta, tutela indennitaria corrisposta dall'INAIL per il fatto oggettivo dell'infortunio (indennità che il [redacted] com'è incontestato, ha già avuto).

Va, a tal punto, osservato, in linea con la costante giurisprudenza della S.C. (cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. Lav., 24.2.2006 n. 4184) che sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di *neminem laedere* espresso dall'art. 2043 c. c. (la cui violazione è fonte di responsabilità extracontrattuale), sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c. ad integrazione *ex lege* delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro (la cui violazione determina l'insorgenza di una responsabilità contrattuale). Conseguentemente, il danno biologico, inteso come danno all'integrità psico-fisica della persona in sé considerata, a prescindere da ogni possibile rilevanza o conseguenza patrimoniale della lesione, può in astratto conseguire sia all'una che all'altra responsabilità.

Nel caso di specie appare chiaro che la forma di responsabilità azionata sia quella contrattuale, lamentando il [redacted] l'inadempimento datoriale delle obbligazioni di protezione che discendono dal contratto di lavoro.

In tal caso, per la medesima S.C., dalla natura dell'illecito (consistente, come detto, nel lamentato inadempimento dell'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore) non deriva affatto che si versi in fattispecie di responsabilità oggettiva (fondata sul mero riscontro del danno biologico quale evento legato con nesso di causalità all'espletamento della prestazione lavorativa), ma occorre pur sempre l'elemento della colpa, ossia la violazione di una disposizione di legge o di un contratto o di una regola di esperienza. La necessità della

colpa, che accomuna la responsabilità contrattuale a quella aquiliana, va poi coordinata con il particolare regime probatorio della responsabilità contrattuale che è quello previsto dall'art. 1218 c.c. (diverso da quello di cui all'art. 2043 c.c.), cosicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver ottemperato all'obbligo di protezione, mentre il lavoratore deve provare la lesione all'integrità psico-fisica e l'inadempimento datoriale, quindi il nesso di causalità tra l'una e l'altro.

La giurisprudenza di recente, sempre la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 22 gennaio 2014 n. 1312) ha precisato che il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, seppure non debba provare la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 cod. civ. è pur sempre onerato, in base al principio generale affermato da Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533, della prova del fatto costituente l'inadempimento e del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno (cfr. anche Cass., Sez. Lav., 19.7.2007 n. 16003). Infatti, soltanto una volta provato l'inadempimento, consistente nell'inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza, nonché la correlazione fra tale inadempimento ed il danno, la prova che tutto era stato approntato ai fini dell'osservanza del precetto dell'art. 2087 cod. civ. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro (cfr. Cass., Sez. Lav., 8.5.2007 n. 10441). La prova liberatoria a carico del datore di lavoro va, poi, generalmente correlata alla quantificazione della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle misure di sicurezza, imponendosi, di norma, allo stesso onere di provare l'adozione di comportamenti specifici i quali, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli *standard* di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (cfr. Cass., Sez. Lav., 24.2.2006 n. 4148; id. 25.5.2006 n. 12445; 24.7.2006 n. 16881; 27.7.2010, n. 17547).

Non va, poi, ignorato, un altro fondamentale principio in materia, parimenti affermato dalla S.C. (cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. Lav., 23.1.2012 n. 856), per il quale le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul

lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile ex art. 2087 c.c. dell'infortunio occorso al lavoratore sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente; non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore dell'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria a tal fine una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere, dovendo il datore di lavoro controllare, nei limiti della prevedibilità, la deviazione del lavoratore dai compiti specificatamente assegnatigli.

Orbene, va rilevato che le inadempienze datoriali lamentate dal ricorrente consistono, essenzialmente, oltre che nello svolgimento di mansioni non rientranti in quelle a lui spettanti in base al contratto di somministrazione (profilo, tuttavia, come detto irrilevante in questa sede se non incidente su un'inadempienza in concreto ricollegabile all'infortunio) nel non aver avuto quanto occorrente a livello di abbigliamento per fronteggiare il rischio per lui concretizzatosi, nella mancata indicazione del pericolo in prossimità del serbatoio contenente la colla, nell'assenza di un'attività formativa specifica che lo ponesse in condizione di adottare tutte le cautele per evitare l'evento lesivo che invece lo colpiva.

Parte ricorrente, invece, non deduce, se non incidentalmente, alcun guasto strutturale ed effettivamente dalla prova testimoniale svolta (cfr., in particolare, la deposizione dell'elettricista [redacted] e dagli stessi controlli successivamente eseguiti dall'ARPA Molise (cfr. doc. 25 di parte resistente) non emerge alcuna anomalia dell'impianto, che ha continuato regolarmente

a funzionare (parte ricorrente ha anche dedotto che alcuni giorni dopo si verificava una nuova pericolosa fiammata, senza danni, ma sul punto, al di là dei riferimenti *de relato*, parte ricorrente non ha, alla fine, chiamato a deporre il pur indicato teste [redacted] titolare di una ditta esterna che sarebbe stato testimone del fatto).

Ciò porta a una prima conclusione, cioè che in base all'esperienza e alle conoscenze tecniche al momento del fatto, l'incidente o è stato determinato da una causa esterna, per cui effettivamente il [redacted] l'ha stimolata, compiendo in qualche modo maldestramente l'operazione, oppure vi è una causa che allo stato attuale è tecnicamente sconosciuta, frutto di un qualche processo di combustione del quale non si è in grado di stabilire la dinamica.

In tal senso è significativa la conclusione della cit. relazione dell'ARPA, che ha definito l'incidente "stimabile come probalisticamente remoto" (e, in effetti, come chiaramente emerge dall'istruttoria, mai verificatosi in anni di attività precedente), ma che si è "dimostrato essere possibile", così sollecitandosi la convocazione di un "tavolo tecnico che analizzi nel merito l'assetto processistico, chimico e meccanico dell'impianto", o parte di esso, al fine di prescrivere alla ditta [redacted] delle migliorie, quali, ad esempio, l'installazione di una misura meccanica di livello, che possa sostituire o ridurre le ispezioni visive con apertura del bocchello".

Dunque, se si trattasse di una carenza strutturale, essa non potrebbe ragionevolmente essere imputata all'azienda resistente, ma sarebbe la risultante dei limiti obiettivi delle conoscenze tecniche umane e, come afferma la giurisprudenza su richiamata, la cautela che si pretende dall'imprenditore deve essere ragionevole, comunque ancorata almeno a conoscenze sperimentali e in linea con gli *standard* di sicurezza normalmente osservati o che trovino riferimento in altre fonti analoghe.

In tale contesto è del tutto normale quanto parte ricorrente invece contesta a parte datoriale, cioè l'aver apportato dei miglioramenti sul piano della sicurezza dopo l'incidente, quali indicazioni più stringenti e un misuratore automatico del livello, proprio perché l'esperienza concreta, di fatto solo

essa, ha dimostrato possibile, come ha detto l'ARPA, ciò che prima non si riteneva realisticamente tale.

Se, invece, l'incidente è stato determinato da un errore umano, quale l'accensione di una fiamma libera, esso è stato compiuto dallo stesso lavoratore, il che non esonererebbe automaticamente, per quanto sopra esposto, il datore da ogni responsabilità.

Tuttavia, e questo è un punto cruciale della controversia, alla *causa petendi* attorea è estranea ogni ipotesi di responsabilità del [redacted] nell'esecuzione dell'operazione, sostenendo il lavoratore di aver compiuto la normale apertura del bocchello del serbatoio per visionare il livello della colla, cioè il *modus procedendi* all'epoca previsto dal protocollo, per cui, in tale ottica, sarebbero irrilevanti alcuni inadempimenti datoriali da lui denunciati. Così la carenza o inesistente formazione ricevuta, in quanto se egli ha compiuto l'operazione come doveva essere compiuta l'assenza di formazione non si ricollega causalmente all'evento, non potendosi affermare che se l'avesse ricevuta l'incidente sarebbe stato evitato. Così anche i pretesi mancati avvisi sul pericolo in prossimità del serbatoio, che avrebbero invitato all'attenzione o a certe modalità di approccio, perché nel caso di specie, nelle deduzioni attoree, non è mancato il rispetto né dell'una né delle altre.

Discorso diverso, invece, va fatto per i dispositivi antinfortunistici, per la mancata dotazione, in particolare, di una tuta ignifuga, in quanto effettivamente, di fronte a consistenti fiammate, questo indumento avrebbe potuto effettivamente evitare o fortemente attenuare il danno.

Parte resistete, però, ha dimostrato documentalmente che il suo stabilimento di Termoli è classificato come struttura a medio rischio di incendio e in relazione a tanto nel certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tra i dispositivi prescritti non sono ricomprese le tute ignifughe, per cui non può parlarsi di inadempienza aziendale.

Pertanto, dovendosi fermare all'esame del ricorso sulla base delle censure attoree, il discorso potrebbe finire qui per escludere la prova

così emergendone un quadro complessivo non esattamente in linea con gli obblighi di protezione gravanti sul datore di lavoro.

A quanto esposto, in ogni caso, e stante il principio della domanda e delle ragioni di fatto e di diritto che la sostengono, consegue, inevitabilmente, il rigetto del ricorso.

In considerazione della valutazione complessiva della vicenda e delle particolari ragioni della decisione, tenendo anche conto della formulazione dell'art. 91 c.p.c. nella versione temporaria vigente, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro,

definitivamente pronunciando nella controversia promossa da [redacted] nei confronti della [redacted], in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

rigetta il ricorso;

dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite;

visto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione

Larino, 25 febbraio 2015

IL GIUDICE DEL LAVORO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Giovanni Primiano)

(Daniele Colucci)

DEPOSITO IN CANCELLERIA

12.7 APR. 2015

IL

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Giovanni PRIMIANO